

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4871 del 28/08/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SOLIERA (MO), via MODENA-CARPI n. 388, richiesta dalla ditta DUNA-CORRADINI SPA per l'attività di produzione di schiume poliuretatiche espanse e preparazione di sistemi poliuretanici ed epossidici a due componenti, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 389/2025 Prat. Sinadoc n. 5808/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5072 del 28/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SOLIERA (MO), via MODENA-CARPI n. 388, richiesta dalla ditta DUNA-CORRADINI SPA per l'attività di produzione di schiume poliuretaniche espanse e preparazione di sistemi poliuretanici ed epossidici a due componenti, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 389/2025

Prat. Sinadoc n. 5808/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n. 989 del 01/03/2022 e rilasciata dal SUAP il 08/03/2022;
- modificata con MNS prot. 95257 del 08/06/2022, integrata con prot. 130808 del 08/08/2022, accolta con silenzio-assenso;
- modificata con MNS prot. 148015 del 12/08/2024, accolta con silenzio-assenso.

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione delle Terre d'Argine in data 24/01/2025 (protocollo SUAP n. 7439 del 30/01/2025) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.18739 del 30/01/2025 dalla ditta **DUNA-CORRADINI SPA** (P.IVA. 01803960366), con sede legale via Modena-Carpi n. 388, Soliera (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di schiume poliuretaniche espanse e preparazione di sistemi poliuretanici ed epossidici a due componenti svolta presso lo stabilimento ubicato in **via MODENA-CARPI n. 388** Comune di **SOLIERA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 36857 del 26/02/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 45202 del 10/03/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 66719 del 08/04/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, il Comune di Soliera non ha espresso il proprio parere in merito alla conformità urbanistica e all'impatto acustico;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 120464 del 03/07/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 146031 del 12/08/2025;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **DUNA-CORRADINI SPA** (P.IVA. 01803960366) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **SOLIERA (MO) via MODENA-CARPI n. 388**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3-A4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae e Comune di Soliera
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Soliera

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A3-A4 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia e domestiche";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del

Dlgs n.152/2006", con acclusa planimetria di riferimento;

- *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*

4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione delle Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo.
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2022-989 del 01/03/2022, pertanto con **validità fino al 08/03/2037**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 5808/2025

ALLEGATO A3-A4

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia e domestiche in acque superficiali

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE e COMUNE DI SOLIERA**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta **DUNA-CORRADINI SPA** presso l'impianto ubicato in **via Modena-Carpi n. 388, Soliera (MO)**, svolge attività di produzione di schiume poliuretaniche espanse e di preparazione di sistemi poliuretanici ed epossidici a due componenti.

In merito agli scarichi presenta la seguente configurazione:

- le acque meteoriche ricadenti nelle aree di piazzale prospicienti la via Modena-Carpi confluiscono direttamente in acque superficiali mediante rete fognaria specifica;
- le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dello stabilimento industriale e dai servizi igienici e cucina dell'edificio destinato a civile abitazione monofamigliare, previo trattamento mediante degrassatori, fosse Imhoff e impianto di depurazione a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali mediante condotta dedicata;
- le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei blocchi di schiuma poliuretanica grezzi, stoccati in apposita area pavimentata, nonché le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sul piazzale confluiscono in una vasca di prima pioggia, avente anche funzione di sedimentatore, adeguatamente dimensionata per raccogliere almeno i primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Le prime piogge vengono scaricate in acque superficiali mediante sistema di pompaggio; le seconde piogge confluiscono direttamente in acque superficiali by- passando la vasca di prima pioggia fino a una portata massima di 140 l/sec, prevedendo nel caso di portata eccedente il passaggio in vasca di laminazione.

ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 989 del 01/03/2022.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta **DUNA-CORRADINI SPA**, per l'insediamento ubicato nel Comune di **Soliera (MO)**, **via Modena-Carpi n. 388**, a scaricare le **acque di prima pioggia** derivanti dall'attività di produzione di schiume poliuretaniche espanse e di preparazione di sistemi poliuretanici ed epossidici a due componenti, **nel fosso stradale** adiacente la proprietà e confluenti nel Cavo Lama, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 con riferimento ai seguenti parametri: Ph,

Solidi Sospesi Totali, BOD 5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Idrocarburi Totali;

2. durante l'evento piovoso tutte le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48 - 72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata;
3. si individua come pozzetto di controllo ai fini dei prelievi fiscali il manufatto ubicato subito a valle della vasca di prima pioggia. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
4. lo svuotamento mediante pompa della vasca di prima pioggia dovrà avvenire senza turbare idraulicamente la quiete delle acque in essa contenuta e senza prelevare i materiali sedimentati sul fondo vasca o eventualmente galleggianti;
5. deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;
 - i fanghi di risulta della vasca di prima pioggia e la relativa destinazione;
6. dovrà essere installato e mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;
7. i fanghi di risulta della vasca di prima pioggia dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/2006;

inoltre,

il gestore della ditta **DUNA-CORRADINI SPA**, nell'insediamento ubicato a **Soliera (MO), via Modena-Carpi n. 388**, è autorizzato a scaricare **in acque superficiali le acque reflue domestiche** derivanti dai servizi igienici dello stabilimento industriale e dai servizi igienici e cucina dell'edificio destinato a civile abitazione monofamigliare, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici a precedente istanza di autorizzazione unica ambientale con le seguenti prescrizioni:

8. il pozzetto di prelievo campioni posto a valle del sistema di depurazione dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo;
9. a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione; i documenti probanti l'effettuazione di tali operazioni dovranno essere conservati per almeno 5 anni;
10. il titolare dello scarico è tenuto a effettuare periodiche operazioni di manutenzione del corpo idrico recettore, provvedendo alla sua pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della sua normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta **DUNA-CORRADINI SPA** presso l'impianto ubicato in **via Modena-Carpi n. 388, Soliera (MO)**, svolge attività di produzione di schiume poliuretaniche espanse e di preparazione di sistemi poliuretanici ed epossidici a due componenti.

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'impianto; in particolare riguarda l'inserimento di due nuove emissioni derivanti dal reparto taglio.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E1** (modificata con MNS prot. 95257 del 08/06/2022), **E2, E5, E6, E11, E12, E13, E14, E16** (modificata con MNS prot. 148015 del 12/08/2024), **E17, E18, E19, E20, E21**
- la installazione dei nuovi punti di emissione: **E22, E23**
- sono inoltre presenti i seguenti impianti termici civili a metano: E7 (PTN 90 kW), E8 (PTN 600 kW), E9 (PTN 600 kW)

e il seguente consumo di materie prime:

- polioli	5.000	t/a
- isocianati	7.000	t/a
- catalizzatori	85	t/a
- additivi, espandenti, cariche minerali	1.400	t/a
- siliconi e altri additivi	125	t/a
- antifiamma	300	t/a
- diluenti	30	t/a
- indurenti	40	t/a
- resine epossidiche	150	t/a
- inchiostro	411	kg/a

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n. 989 del 01/03/2022;
- modificata con MNS prot. 95257 del 08/06/2022, integrata con prot. 130808 del 08/08/2022;
- modificata con MNS prot. 148015 del 12/08/2024.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 10/03/2025,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 120464 del 03/07/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che:

- con l'inserimento delle 2 nuove emissioni derivanti dal reparto taglio, mantenendo il limite previsto dal CRIAER per il materiale particolato, il flusso di massa autorizzato subirebbe un incremento del 64,8%.
- considerato che i residenti delle abitazioni limitrofe hanno più volte lamentato problemi di polverosità eccessiva derivante dalla ditta, si ritiene necessario:
 - ridurre il limite di materiale particolato in emissione a 10 mg/Nm³ su tutte le emissioni derivanti dalle attività di taglio,
 - valutare attentamente l'altezza e il direzionamento dei camini di emissione verso la campagna al fine di favorire la dispersione delle polveri in direzione opposta alle abitazioni limitrofe,
 - richiedere attività di pulizia delle aree esterne, anche mediante motospazzatrice, al fine di ridurre i depositi di materiali sia fini che grossolani e il loro possibile trasporto eolico.
- ritenuto inoltre che parte del problema delle polveri pare sia attribuibile allo scarico del sistema di abbattimento dell'emissione E16, si ritiene opportuno venga richiesto alla ditta un monitoraggio delle emissioni in ambiente esterno comprensivo della ricerca dei PM10 da effettuarsi per almeno 10 gg lavorativi in stagione secca.
In alternativa il gestore può presentare il progetto di una soluzione tesa al contenimento delle emissioni diffuse (confinamento/chiusura cassoni, barriere naturali o artificiali a confine, ecc) che possa essere ritenuto congruo allo scopo.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e nominate nella "Planimetria emissioni" allegata e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nm ³	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Cappe aspirazione reparto formulati (35 calate; di queste 6 calate servite da 1 filtro a maniche ciascuna e 6 calate servite da 1 filtro a cartucce alternativamente a 3 per volta *)	20.000	10	8	Polveri totali	20	Filtro a maniche Filtro a cartucce **	Annuali
					COV (come C-org tot)	50		
E2	Conveyor (2 macchine in alternanza)	25.500	10	4	Ammine	5	-	Semestrali
					Isocianati	5		
					COV (come C-org tot)	300		
E5	Laboratorio	4.000	5,5	1	-	-	-	-

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nm ^c	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E6	Laboratorio	1.500	3	1	-	-	-	-
E11	Reattori	4	9	1	Isocianati	5	-	-
E12	Reattori	4	9	1	Isocianati	5	-	-
E13	Reattori	4	9	1	Isocianati	5	-	-
E14	Reattori	4	9	1	Isocianati	5	-	-
E16	Reparto taglio (con sottostazione filtrante dedicata a servizio del granulatore)	130.300	12	15	Polveri totali	10	1 filtro 424 maniche (94.300 Nm ³ /h) 1 filtro 208 maniche (36.000 Nm ³ /h) 1 filtro 90 maniche (granulatore 7.000 Nm ³ /h) tutti in parallelo senza superare la portata complessiva	Annuali
E17	Miscelazione reparto Blue Corinθο (impianto A) 7 calate	6.000	9	24	Polveri totali	20	-	Semestrali
					Isocianati	5		
					COV (come C-org tot)	300		
E18	Taglio con bindelli e pantografo reparto blue Corinθο (7 calate)	6.200	9	24	Polveri totali	10	Filtro a maniche	Annuali
E19	Stampa flessografica reparto Equipments & Instruments	2.800	10	8	COV (come C-org tot)	50	-	Semestrali
E20	Cabina di spruzzatura laboratorio	14.000	10,5	1	-	-	Filtro a pannelli	-
E21	Sega circolare laboratorio	2.900	9	1	-	-	Filtro a cartucce	-
E22	Reparto taglio linea A	52.000	13,7	15	Polveri totali	10	Filtro a maniche	Annuali
E23	Reparto taglio linea B	52.000	13,7	15	Polveri totali	10	Filtro a maniche	Annuali

* secondo lo schema riportato nella planimetria allegata alle integrazioni della MNS del 2022;

** portata parziale singolo filtro a maniche (tipologia 1) 500 Nm³/h; portata parziale filtro a cartucce (tipologia 2) 2.100 Nm³/h per 6 calate utilizzate alternativamente 3 per volta.

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. Relativamente al reparto formulati, i consumi di materie prime utilizzate risulterà dal "Libro giornale di magazzino fiscale", stampato mensilmente e tenuto a disposizione degli organismi di controllo per almeno 5 anni.
4. Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorogene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.
5. La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
6. la ditta deve valutare attentamente l'altezza e il direzionamento dei camini di emissione verso la campagna al fine di favorire la dispersione delle polveri in direzione opposta alle abitazioni limitrofe.
7. la ditta deve provvedere alla attività di pulizia delle aree esterne, anche mediante motospazzatrice, al fine di ridurre i depositi di materiali sia fini che grossolani e il loro possibile trasporto eolico.
8. la ditta deve effettuare un monitoraggio delle emissioni in ambiente esterno comprensivo della ricerca dei PM10 da effettuarsi per almeno 10 gg lavorativi in stagione secca. In alternativa il gestore può presentare il progetto di una soluzione tesa al contenimento delle emissioni diffuse (confinamento/chiusura cassoni, barriere naturali o artificiali a confine, ecc) che possa essere ritenuto congruo allo scopo.
9. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
 - A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 - B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
 - C) Le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile** nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 08/03/2027 e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della

Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

10. Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E22, E23** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

13. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

14. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata

nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

16. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui

ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

18. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)

Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Allegato: planimetria emissioni (prot. Arpae n. 18739 del 30/01/2025)

Pratica Sinadoc 5808/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Soliera**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta **DUNA-CORRADINI SPA** presso l'impianto ubicato in **via Modena-Carpi n. 388, Soliera (MO)**, svolge attività di produzione di schiume poliuretaniche espanse e di preparazione di sistemi poliuretanic ed epossidici a due componenti.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- secondo la vigente classificazione acustica comunale, il sito d'impianto è attribuito ad una UTO di classe V –area prevalentemente industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte.
- i ricettori più prossimi sono ricompresi: residenze R1 nella fascia di pertinenza acustica della strada Provinciale Romana Sud attribuita ad una classe IV – area ad intensa attività umana – con limiti massimi ammissibili pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte; mentre i ricettori R2, R3, R4 sono inseriti nella UTO di classe III – area mista – con limiti massimi ammissibili pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.
- la rumorosità presente nell'intorno del sito d'impianto è particolarmente influenzata dal traffico stradale circolante sulla strada provinciale che nel periodo diurno è decisamente intenso.
- l'attività lavorativa è svolta sia in periodo diurno che notturno. Nel periodo diurno le lavorazioni dei reparti formulati, Equipment & Instrument, Laboratorio, sono svolte dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 mentre nel reparto taglio oggetto della presente modifica sono svolte dalle ore 06:00 alle ore 21:00; nel periodo di riferimento notturno (terzo turno) funziona il reparto blu Corintha (E17-E18).
- con la modifica viene proposta la realizzazione di due nuove linee di aspirazione che saranno poste al servizio dei macchinari del Reparto Taglio LD:
 - LINEA A dedicata ai seguenti macchinari: sezionatrice, squadrablocchi, macchina da taglio a lama.
 - LINEA B dedicata a calibratrici e squadratrici della Linea di Taglio LD.Ciascuna linea sarà collegata a una sottostazione filtrante con ventilatore dedicato e camino di espulsione in atmosfera (nuovi punti di emissione che verranno identificati come E22 ed E23). Gli impianti che saranno installati sul lato nord del capannone sono caratterizzati dalle seguenti pressioni acustiche:
 - Ventilatore travaso Uscita Lp = 88 dBA a 1,5 m
 - Ventilatore linee A e B Lp = 92 dBA a 1,5 m cadLe sorgenti saranno funzionanti nel solo periodo di riferimento diurno.
- I dati acustici stimati presso i recettori ed ai confini aziendali mostrano il sostanziale rispetto dei limiti di zona, diurno e notturno, definiti per le pertinenti classi acustiche. Il livello di rumore differenziale stimato presso i recettori maggiormente impattati dalla nuova configurazione impiantistica (R1, R2 e R3) rispetta i limiti presso i recettori R1 e R3 mentre li supera (5.5 dBA) presso il recettore R2, tale superamento è stato ritenuto influente in quanto trattasi di un edificio di pertinenza dell'area agricola limitrofa.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n. 989 del 01/03/2022;
- modificata con MNS prot. 95257 del 08/06/2022, integrata con prot. 130808 del 08/08/2022;
- modificata con MNS prot. 148015 del 12/08/2024.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 146031 del 12/08/2025;

Tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata, in particolare lo scenario acustico descritto e i risultati delle misure effettuate in campo e delle stime previsionali, si ritiene che le modifiche impiantistiche da autorizzare siano sostanzialmente compatibili dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante; ciò nonostante, viste le criticità acustiche rilevate per le sorgenti sonore esistenti, si ritiene necessario prevedere le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) dovrà essere effettuata una nuova indagine fonometrica, sia al confine aziendale che in prossimità dei ricettori R1 e R2 e R3, volta a caratterizzare la rumorosità prodotta sia dai nuovi impianti che da quelli esistenti. Le misure per attestare il rispetto del criterio differenziale dovranno essere effettuate nelle aree di pertinenza dei ricettori o a 1 m dalla facciata dei fabbricati;
- 2) l'indagine di cui sopra, dovrà essere effettuata entro 60 gg dalla messa in esercizio delle nuove emissioni e dovrà contenere una mappa indicante la collocazione di tutte le sorgenti che dovranno essere identificate in maniera univoca e descritte tutte le sorgenti (nuove, esistenti), e dovrà essere inviata ad Arpae ed al Comune di Soliera;
- 3) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei gruppi frigoriferi posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario; dovrà inoltre essere garantito lo spegnimento delle sorgenti sonore correlate alla linee produttive non operative nelle ore notturne e nei giorni festivi;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.